



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531838 - 531846 - Fax 0922 538747
www.guardiacostiera.gov.it/porto.empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mil.gov.it - posta elettronica: empedocle@mil.gov.it

ORDINANZA N. 38/2016

Area portuale di Porto Empedocle (AG) - Sparo di fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo (14-17/07/2016)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle:

- VISTA:** l'istanza con cui la ditta "Picone Fireworks" s.r.l., con sede legale in Via C.da Prato snc, S. Stefano Quisquina (AG), ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare, nei giorni 14, 15, 16 e 17 Luglio 2016, lo sparo di fuochi d'artificio in onore della Madonna del Carmelo, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo;
- VISTO:** il verbale della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi del 16/07/2014;
- CONSIDERATO:** che il sito in parola non è stato interessato da modifiche strutturali;
- VISTA:** la Circolare 11/01/2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno "Disposizioni in ordine alla sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";
- VISTA:** la circolare non di serie n. 2/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** nulla osta n. 54407/N/CB-SEZSI/PPOPERATIVI in data 12/07/2016 di Marsiliella;
- VISTI:** il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada);
- VISTO:** il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto);
- VISTO:** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- VISTO:** il D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura);
- VISTI:** gli art. 17, 18, 28, 30, 68, 80, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- VISTA:** la propria Autorizzazione n. 332/2016 del 13/07/2016;
- RITENUTO:** necessario disciplinare il regolare svolgimento della manifestazione, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 89 (Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione): "Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici";

RENDENOTO

che la società "PICONE FIREWORKS" s.r.l. ("impresa responsabile"), con sede legale in Via C.da Prato snc, S. Stefano Quisquina (AG), è autorizzata ad effettuare lo sparo di fuochi d'artificio presso il molo di ponente del porto di P. Empedocle, nei giorni 14, 15, 16 e 17 Luglio 2016 dalle ore 07.00 alle ore 07.15, e giorno 17 Luglio 2016 dalle ore 23.00 fino al termine della manifestazione, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo;

ORDINA:

Art. 1 (Disciplina per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e portuale e la salvaguardia ambientale)

- 1.1** Per la durata della manifestazione, all'impresa responsabile è fatto obbligo di:
- 1.1.1** attenersi al Verbale della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi del 16/07/2014 ed all'Autorizzazione n. 332/2016 di questo Comando, meglio citate in premessa.
- 1.2** Per la durata della manifestazione, a persone e mezzi estranei all'impresa responsabile è fatto divieto di:
- 1.2.1** transito e sosta di persone, balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea entro una distanza di 200 metri dal luogo di sparo;
 - 1.2.2** transito e sosta di veicoli ed unità navali, navigazioni, ormeggio, ancoraggio e pesca entro 200 metri dal luogo di sparo;
 - 1.2.3** rimozione o raccolta, da terra o dal mare, di proiettili ed ordigni inesplosi ed altri materiali esplosivi di qualsiasi genere. In caso di rinvenimento di tali materiali, è fatto obbligo a chiunque di darne immediata segnalazione all'Autorità Marittima ed alle autorità di P.S.

Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)

- 2.1** I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizi di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere alle aree interessate dalla manifestazione.
- 2.2** Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare all'impresa responsabile, nei casi previsti, la propria presenza in prossimità dell'area di sparo e, comunque, dovrà sempre prestare la massima cautela.

Art. 3 (Norme sanzionatorie)

- 3.1** I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 3.1.1** art. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - 3.1.2** art. 336-360, 650-651, 658-660, 673 del Codice Penale;
 - 3.1.3** ogni pertinente articolo del Nuovo Codice della Strada, ivi compreso l'art. 159 relativo alla rimozione forzata dei veicoli;
 - 3.1.4** art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171;
 - 3.1.5** art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
 - 3.1.6** art. 55-60 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.
 - 3.1.7** art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4;
- 3.2** I trasgressori saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 4 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)

- 4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 4.1.1** pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;

- 4.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1962 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*).
- 4.2 La diffusione della presente Ordinanza, al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione, sarà altresì assicurata mediante inoltre a:
 - 4.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo protorio on line;
 - 4.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate;
 - 4.2.3 operatori marittimi e portuali interessati;
 - 4.2.4 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione;
 - 4.2.5 impresa responsabile, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati.
- 4.3 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 13/07/2016

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI

